



## **DOCUMENTI NECESSARI PER ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI**

L'istanza può essere presentata da chi in possesso dei requisiti di cui al Decreto 17/11 e del "Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29/2015.

Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di autoscuola deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore a diciotto anni.
- b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale.
- e) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante, previsto dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17

Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore a ventuno anni.
- b) Diploma di istruzione di secondo grado.
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
- d) Essere in possesso di patente di guida comprendente:
  - 1) Almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui al punto 2 lettera a).
  - 2) Almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui al punto 2 lettera b).
  - 3) Almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale per gli istruttori di cui al comma 2 lettera c).
- e) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore, previsto dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.

A seguito della presentazione delle istanze, completate le verifiche di ammissibilità, viene pubblicata, sul sito web della Città Metropolitana, la convocazione delle varie prove d'Esame almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

Per l'espletamento delle prove pratiche il candidato deve provvedere a rendere disponibili i mezzi su cui effettuare l'esame

Ai candidati che hanno superato l'esame viene rilasciato il relativo attestato.

I candidati devono predisporre:

- Modulo dati anagrafici
- Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di 77 euro
- Modulo di richiesta insegnante o istruttore con marca da bollo da 16 euro
- Copia della patente in corso di validità
- Attestato del corso di formazione
- Fotocopia del documento di identità
- Fotocopia del codice fiscale
- Fotocopia del Titolo di studio (dichiarazione di valore per i possessori di titolo di studio estero), oppure dichiarazione sostitutiva atto di notorietà